

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 190 del 13 marzo 2024

Revoca totale del contributo concesso con Decreto n. 875 del 1° agosto 2022, rettificato parzialmente dal decreto n. 1017 del 19 settembre 2022, alla società STUDIO ODONTOIATRICO DOTT.RI BESUTTI FABIO E DA COMO ILARIA SRL presentata ai sensi dell'Ord. 7/2022 del Bando per la rivitalizzazione dei centri storici.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare, l'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto legge;
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
- l'art. 15 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato in GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha

ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;

- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;
- l'art. 1, comma 408 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2024;
- il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Richiamata la propria Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021, recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale è stato ridefinito, ai sensi del sopra citato articolo 2bis, comma 43 del D.L. n. 148/2017, il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale;

Viste inoltre:

- la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 con la quale, in accoglimento della proposta della Giunta regionale, è stato approvato il cosiddetto bando ordinario, finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- le proprie ordinanze n. 3/2019, n. 25/2019, n. 26/2019, n. 12/2020, n. 23/2020, n. 24/2020, n. 1/2021, n. 6/2021 e n. 11/2021 con le quali sono state apportate alcune modifiche al sopra citato bando ordinario;
- le proprie ordinanze n. 28/2019 e n. 23/2020 con le quali, sempre in linea con la proposta della Giunta regionale, sono stati approvati, rispettivamente, un primo bando straordinario e un secondo bando straordinario, finalizzati al medesimo fine del sopra citato bando ordinario;
- l'Ordinanza 7 del 8 aprile 2022 "Approvazione del bando per la rivitalizzazione dei centri storici dei Comuni colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012", la quale, in continuità con i bandi precedenti, nelle sue linee essenziali e salvo le modifiche introdotte direttamente da questo Commissario, rispetta le proposte a suo tempo effettuate dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 185 del 4 febbraio 2019, recante "Programmazione delle risorse

finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità" (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.);

- Il Decreto n. 875/2022, rettificato parzialmente dal decreto n. 1017/2022 ed ulteriore decreto di concessione n. 1061/2022 per scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato 2 al Decreto n. 875/2022, così come sostituito dall'Allegato 1 al Decreto n. 1017/2022 con i quali sono stati concessi i contributi previsti dalla richiamata Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022 per le istanze ivi riportate;
- l'Ordinanza n. 13 del 2 ottobre 2023 "Bando per la rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma di cui all'Ordinanza n. 7 del 8 aprile 2022: deroga alla disciplina delle richieste di proroga dei termini di conclusione dei lavori e fissazione dei criteri per le richieste di una proroga straordinaria";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018, n.2/2019 e s.m.i. e n. 7/2022 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265, il successivo atto di proroga e di integrazione di cui alla Convenzione sottoscritta in data 30/12/2020 e repertoriata con il n. RPI/2020/613 nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. 0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022, repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- il differimento al 28/02/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 14/12/2022.0011714.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022;
- l'ulteriore differimento al 30/04/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023;
- la comunicazione del 26/04/2023 Rep. CR 26/04/2023.0002614.U con la quale il Commissario Delegato, ha richiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA - di garantire la continuità delle attività, nelle more dell'ottenimento del Nulla osta ministeriale;

- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/05/2023 - 31/12/2023 e repertoriato con il n. RPI 24/05/2023.0000329.U;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 e repertoriato con il n. RPI 01/02/2024.0000071.U;
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";
- l'Ordinanza n. 2 del 30 gennaio 2024, che individua nel Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile della Funzione Ricostruzione di Programmi Operativi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i.,23/2013 e s.m.i. e n. 26/2016 e s.m.i. n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i., n. 2/2019 e s.m.i., , n. 23/2020 e n. 7/2022 e 10/2022 e s.m., ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso nonché in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di istruttoria di concessione dei contributi fino alla predisposizione delle proposte di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato - svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui alle Ordinanze n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i. e n. 31/2018 e s.m.i.;

Richiamato il comma n. 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, laddove afferma; "Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n.122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamato in particolare, della suddetta Ordinanza n. 7/2022, il punto in cui si dispone di approvare la programmazione delle risorse finanziarie utilizzabili per un importo pari ad €

5.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012, per la realizzazione dei suddetti investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Dato atto che:

- in data **31/05/2022**, la società **STUDIO ODONTOIATRICO DOTT.RI BESUTTI FABIO E DA COMO ILARIA SRL** ha presentato, ai sensi dell'Ord. 7/2022, la domanda di concessione assunta al prot. **CR/2022/5763**, il cui progetto consisteva, in sintesi, nell'ampliamento e riqualificazione dello "Studio Odontoiatrico Dott.ri Besutti Fabio e Da Como Ilaria" in un Poliambulatorio polispecialistico, dotato di ingresso e percorso apposito per soggetti disabili, con l'intento di offrire un servizio completo per gli abitanti del territorio grazie alle sinergie generate dalle diverse professionalità coinvolte e discipline proposte mediante la realizzazione di nuovi ambulatori per consentire ai professionisti che precedentemente prestavano i loro servizi in qualità di operatori esterni, di lavorare internamente. In particolare, si prevedeva il coinvolgimento di logopedisti, osteopati e fisioterapisti e la realizzazione di un servizio di analisi di laboratorio dotato delle necessarie figure, ovvero un direttore sanitario ed infermieri;
- con il Decreto n. **875 del 1° agosto 2022**, rettificato parzialmente dal decreto n. **1017 del 19 settembre 2022**, è stato concesso alla società **STUDIO ODONTOIATRICO DOTT.RI BESUTTI FABIO E DA COMO ILARIA SRL**, con sede nel Comune di Cavezzo (MO), in Via Giuseppe Verdi n. 3/A, Codice Fiscale e Partita Iva 03997280361, un contributo pari al 50% della spesa ammessa di **€ 61.901,60** per un importo pari a **€ 30.950,80**;
- il termine per l'ultimazione degli interventi è stato fissato al 01/06/2023 ed al 31/07/2023 il termine ultimo concesso per la presentazione della rendicontazione delle spese;

Considerato che:

- in data **31/07/2023** la società **STUDIO ODONTOIATRICO DOTT.RI BESUTTI FABIO E DA COMO ILARIA SRL** ha presentato domanda di pagamento assunta al **Prot. CR/2023/4788**, per l'importo rendicontato pari a **€ 63.156,70** ed ha trasmesso la relativa documentazione di spesa prevista al paragrafo 10 del Bando approvato con la citata Ordinanza n. 7/2022, attraverso l'applicativo SFINGE 2020, presso il quale è conservato agli atti;
- il Bando approvato con l'Ord. n. 7/2022 e ss.mm.ii., prevede:
 - all'art. 4.1 rubricato "Interventi ammissibili": [...]
 - comma 4 "*Gli interventi compresi nei progetti ammessi a finanziamento potranno essere avviati a partire dalla data del 30 settembre 2021 ed essere conclusi entro 10 mesi decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento di concessione dei contributi [...]*";
 - comma 6 che "*Rimane fatto salvo che al momento della rendicontazione delle spese verrà verificato che gli interventi previsti nel progetto siano stati interamente compiuti entro il termine previsto nel bando [...]. Inoltre, qualora i progetti dovessero prevedere l'apertura o insediamento di nuove unità locali, queste dovranno, al*

momento della rendicontazione delle spese, essere attive ed effettivamente aperte al pubblico.”;

nonché, all’art. 13 rubricato *“Obblighi a carico dei beneficiari”*, un obbligo di carattere generale:

“ 1. I beneficiari del contributo e i soggetti eventualmente subentranti nella titolarità del progetto e nel contributo nei casi previsti nel presente bando ed espressamente autorizzati, hanno l’obbligo:

- di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse e nei casi previsti dal presente bando, potrà essere revocato il contributo concesso; [...]*”

Rilevato che:

- nel corso dell’istruttoria di liquidazione, è emerso che il progetto approvato con Decreto di concessione n. 875 del 1° agosto 2022, rettificato parzialmente dal Decreto n. 1017 del 19 settembre 2022, non è stato completato entro la data del 01/06/2023, termine di conclusione degli interventi e che, alla data del 31/07/2023 corrispondente al termine previsto per la rendicontazione delle spese, l’attività di poliambulatorio non risultava attiva ed aperta al pubblico. A comprova di ciò, nella relazione finale di progetto allegata alla documentazione della domanda di pagamento acquisita al Prot. CR/2023/4788 del 31/07/2023, è stato specificato tra le altre cose che il progetto di trasformazione dello Studio Odontoiatrico da Ambulatorio a Poliambulatorio è stato in gran parte realizzato nella prima metà dell’esercizio 2023 e che si prevedeva l’ultimazione di tale trasformazione nell’esercizio 2023, nonché, che l’Ambulatorio Odontoiatrico una volta ottenute tutte le autorizzazioni e permessi necessari, sarebbe divenuto Poliambulatorio;

Ravvisato, inoltre che dalla valutazione tecnico-amministrativa della domanda di pagamento è emerso che, oltre a non aver rispettato i termini perentori per la realizzazione del progetto, gli obiettivi di progetto dichiarati non sono stati realizzati per le seguenti motivazioni:

- 1) Il progetto non risulta completato entro il termine previsto per la conclusione dei lavori e il poliambulatorio non risulta attivo ed aperto al pubblico al momento della rendicontazione delle spese risultando, inoltre, privo delle dovute autorizzazioni e permessi;
- 2) la struttura organizzativa della società si configura come un mero ampliamento dell’ambulatorio odontoiatrico e non come trasformazione dello stesso in un poliambulatorio, e ciò in quanto:
 - la realizzazione dei nuovi ambulatori avrebbe consentito ad ulteriori professionisti, come fisioterapisti, osteopati e logopedisti di operare all’interno del Poliambulatorio al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti; tuttavia, non è stata data evidenza dell’avvio e quindi dell’operatività dei predetti servizi, come definiti negli obiettivi del Progetto;

- l'ampliamento della struttura e dei locali avrebbe inoltre dovuto consentire di offrire il servizio di analisi di laboratorio attraverso il coinvolgimento di un direttore sanitario e di personale infermieristico specializzato, tramite il quale il Poliambulatorio avrebbe potuto effettuare i prelievi del sangue, da analizzare servendosi di un laboratorio esterno per l'ottenimento dei risultati; tuttavia, non è stata data evidenza né dell'avvio né dell'operatività del predetto servizio, come definito negli obiettivi del Progetto;

Tenuto conto che dall'esito dell'istruttoria ne consegue che il beneficiario non ha rispettato quanto previsto dall'art. 4.1 sopracitato, di cui all'Ord. 7/2022 rubricato "*Interventi ammissibili*" commi 4 e 6, nonché il mancato rispetto di quanto previsto **dall'articolo 12 comma 1 e dall'articolo 15 comma 1 e comma 2 del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 7/2022**, in particolare:

- Art. 12 rubricato "*Provvedimenti amministrativi: liquidazione e revocche dei contributi*"

1. *Conclusa l'istruttoria della domanda di pagamento e della relativa documentazione di spesa il Commissario provvede:*

[...]

alla revoca totale del contributo concesso qualora:

[...]

dalla documentazione di spesa si desuma che il progetto realizzato non è in toto conforme a quello originariamente approvato o a quello successivamente approvato a seguito di una formale richiesta di autorizzazione nei casi previsti nel presente bando;

- Art. 15 rubricato "*Cause di decadenza e revoca dei contributi. Recupero delle somme liquidate*":

1. *Si incorre, in generale, nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, qualora non vengano rispettate le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel presente bando.*

2. *In particolare, oltre ai casi in precedenza indicati (articoli 8 e 9.4, 10, 12 e 14), si incorre nella decadenza e revoca, totale o parziale, del contributo qualora, nel periodo compreso tra la concessione e il terzo anno successivo alla liquidazione: [...]*

- venga accertato che il progetto ammesso a contributo non è stato realizzato, in tutto o in parte, o è stato realizzato, in tutto o in parte, in aree diverse da quelle ammissibili indicate nel presente bando [...]"

Preso atto che:

- in data **27/11/2023** con numero di protocollo **CR/2023/7239** è stata inviata al beneficiario, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ricorrendo il mancato rispetto dell'articolo 4.1, commi 1 e 6 e dell'articolo 12 comma

1, nonché l'applicazione dell'articolo 15 comma 1 e 2 del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 7/2022;

- in data **04/12/2023** con numero di protocollo **CR/2023/7397** il Beneficiario ha presentato le controdeduzioni con documentazione allegata che non hanno sanato le criticità emerse in quanto:
 - dall'esame della documentazione relativa all'Autorizzazione Sanitaria n. 34 del 16/06/2022 si evince esclusivamente la funzione di Poliambulatorio mono specialistico con disciplina specialistica in odontoiatria e stomatologia tuttavia, tale funzione è difforme da quella prevista nel progetto ammesso a contributo, la cui finalità dichiarata, invece, avrebbe dovuto essere l'ampliamento dello "**STUDIO ODONTOIATRICO DOTT.RI BESUTTI FABIO E DA COMO ILARIA SRL**" in poliambulatorio polispecialistico, al fine di offrire maggiori servizi al territorio, mediante il coinvolgimento di diverse figure quali logopedisti, osteopati e fisioterapisti;
 - per quanto concerne l'esame della Visura camerale della CCIAA di Modena n. T481387247, trasmessa con le controdeduzioni, estratta dal registro delle imprese in data 05/07/2022, si precisa che la stessa risultava già nella disponibilità della documentazione di progetto iniziale, e che, in ogni caso, fa riferimento esclusivamente allo svolgimento dell'attività degli studi odontoiatrici, e non anche alle ulteriori attività che il Poliambulatorio avrebbe dovuto svolgere;
 - il beneficiario non ha dato evidenza documentale dell'operatività all'interno del Poliambulatorio delle nuove figure professionali né del servizio di analisi di laboratorio al momento della rendicontazione delle spese;

Rilevato pertanto, che sussiste in capo ai beneficiari, ai sensi dell'art. 13 del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 7/2022, l'obbligo di carattere generale di rispettare le prescrizioni contenute nel medesimo bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, e nei casi in esso previsti, potrà essere revocato il contributo concesso;

Ravvisato che la società **STUDIO ODONTOIATRICO DOTT.RI BESUTTI FABIO E DA COMO ILARIA SRL** non ha effettivamente realizzato gli obiettivi di progetto dichiarati, ciò in quanto: il progetto non è stato completato entro il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, inoltre, al momento della rendicontazione delle spese l'attività di poliambulatorio non risultava attiva ed effettivamente aperta al pubblico per le motivazioni sopra espresse;

Ritenuto quindi di dover procedere con la revoca totale del contributo concesso con Decreto n. 875 del 1° agosto 2022, rettificato parzialmente dal decreto n. 1017 del 19 settembre 2022;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. **di revocare totalmente** l'importo del contributo pari a **€ 30.950,80** concesso con il Decreto n. Decreto n. 875 del 1° agosto 2022, rettificato parzialmente dal decreto n. 1017 del 19 settembre 2022 alla società **STUDIO ODONTOIATRICO DOTT.RI BESUTTI FABIO E DA COMO ILARIA SRL**,

con sede nel Comune di Cavezzo (MO), in Via Giuseppe Verdi n. 3/A, Codice Fiscale e Partita Iva 03997280361, CUP E42122000230008;

2. che la società **STUDIO ODONTOIATRICO DOTT.RI BESUTTI FABIO E DA COMO ILARIA SRL** non è tenuta al rimborso di eventuali somme riscosse, maggiorate degli interessi legali, in quanto non è stato emesso alcun decreto di liquidazione;
3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento, attraverso l'applicativo SFINGE 2020, alla società **STUDIO ODONTOIATRICO DOTT.RI BESUTTI FABIO E DA COMO ILARIA SRL**, a cura del Responsabile del procedimento ed altresì al "Settore gestione finanziaria-amministrativa degli interventi, rapporti con gli enti locali crateri sisma, gestione del contenzioso relativo al sisma", competente in seno all'Agenzia regionale per la Ricostruzione sisma Emilia 2012;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile davanti all'autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dello stesso.

Bologna,

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente